



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1240

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modifica e integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 528 del 7 aprile 2017 avente a oggetto "Approvazione dell'Avviso per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale".

Il giorno **04 Agosto 2017** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE
ASSESSORE

UGO ROSSI
SARA FERRARI

Assiste:

IL DIRIGENTE SOST.

ELENA GARBARI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale sulla scuola di data 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., recante “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- visto l’Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- visto il Programma operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PO FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n. 2377;
- vista la legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n. 2 recante “Attività della Provincia nell’ambito dell’Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale” in particolare gli art. 18 - 20;
- visto il Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 12-26/Leg. di data 14 settembre 2015, di seguito denominato “Regolamento FSE e FESR”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 799 del 18 maggio 2015 che approva “Metodologie e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, così come approvato dal Comitato di sorveglianza congiunto del PO FSE e del PO FESR della provincia autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020 nella seduta del 31 marzo 2015;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690 avente ad oggetto “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma operativo Fondo sociale europeo 2014-2020”, di seguito denominati “Criteri di attuazione”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 di data 30 agosto 2016 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni dei “Criteri e modalità per l’attuazione del Programma Operativo Ob. 2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 6 ottobre 2015, n. 1690”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 21 di data 24 gennaio 2014 che ha approvato il progetto per la definizione del Piano straordinario di legislatura per l'apprendimento delle lingue comunitarie – Trentino Trilingue e nella quale sono stati individuati gli obiettivi generali del piano stesso;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 di data 29 novembre 2014 con cui la Giunta provinciale ha approvato il primo stralcio del “Piano Trentino Trilingue”, con il quale si dà attuazione al piano straordinario di legislatura approvando gli obiettivi intermedi e finali assegnati al sistema scolastico e individuando modalità e strumenti di applicazione;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 528 del 7 aprile 2017 che ha approvato l’“Avviso per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell’alta formazione professionale”, di seguito denominato “Avviso”;
- ritenuto opportuno apportare all’Avviso suddetto alcune specificazioni ed integrazioni volte a chiarire alcune modalità di gestione delle attività previste dagli interventi;
- ritenuto funzionale pertanto prevedere, per la rendicontazione delle spese relative al tutor di tirocinio, la compilazione da parte del tutor stesso di un prospetto sintetico delle attività in cui vengano specificate le attività svolte che devono rientrare tra quelle previste all'art. 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016;
- considerato inoltre che l’Avviso prevede, al paragrafo 6.1, punto 12, la possibilità, per l’istituzione scolastica/formativa proponente il progetto, di effettuare, con il riconoscimento delle relative spese, la certificazione linguistica per gli studenti secondo quanto previsto dall’Avviso e dato atto che per un errore materiale è prevista la possibilità di effettuare la certificazione linguistica soltanto per il livello B2 del CEFR, mentre si ritiene invece opportuno dare la possibilità di effettuare la certificazione linguistica anche per i livelli superiori al B2;
- ritenuto opportuno specificare che, nel caso di tirocini nello stesso Paese estero che si svolgono in periodi differenti, è riconosciuto il costo dell’accompagnatore per tutte le giornate di presenza dei tirocinanti nel Paese estero, anche relativamente a periodi di tirocinio non consecutivi, mentre è riconosciuta una sola volta la spesa relativa al viaggio dell’accompagnatore (anche nel caso in cui si alternassero accompagnatori diversi nei vari periodi di tirocinio);
- ritenuto opportuno prevedere per gli studenti disabili la possibilità di ammettere al finanziamento ulteriori spese finalizzate a favorire l’accesso al tirocinio come previsto alla voce B2.6.5. “Altre spese per attività di sostegno all’utenza” di cui al paragrafo 4.1.3 dei “Criteri di attuazione”;
- ritenuto opportuno specificare, con riferimento ai tirocini curricolari per gli studenti del secondo ciclo, che i giorni di viaggio, per essere ricompresi nel conteggio dei giorni di tirocinio, devono essere ulteriori rispetto ai 30 giorni di tirocinio minimi richiesti dall’Avviso;
- ritenuto necessario specificare, per l’operazione riferita all’Alta formazione professionale, che il mese di tirocinio viene conteggiato, ai fini del riconoscimento delle spese, se sono stati svolti almeno 15 giorni effettivi di tirocinio (comprensivi di sabati e domeniche);
- valutato inoltre opportuno prorogare fino al 10 ottobre 2017 la scadenza, attualmente fissata al 4 settembre 2017 al paragrafo 16 dell’Avviso, per l’invio della comunicazione di raggiungimento

del numero minimo di corsisti, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche/formative di effettuare una migliore selezione dei partecipanti ad anno scolastico/formativo avviato;

- ritenuto conseguentemente necessario integrare l'Avviso approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 528 del 7 aprile 2017 come di seguito specificato:
 - a) aggiungendo al paragrafo 6.1, punto 3, dopo la frase "deve essere previsto almeno un tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa, responsabile didattico-organizzativo delle attività, che svolga le funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016" la seguente frase "Il tutor dovrà compilare un prospetto sintetico delle attività svolte al fine della rendicontazione delle relative spese";
 - b) aggiungendo al punto 12 del paragrafo 6.1, dopo la frase "l'istituzione scolastica/formativa promotrice può prevedere la possibilità di effettuare la certificazione linguistica per il livello B2 del CEFR" le seguenti parole "o superiore";
 - c) aggiungendo al paragrafo 13.2, dopo la frase "del valore riconosciuto dalle tabelle MIUR-INDIRE per il Programma di mobilità all'estero degli accompagnatori (massimo un accompagnatore per paese estero di destinazione) calcolato con le medesime modalità degli studenti, quindi in funzione del paese ospitante, della durata del tirocinio e delle classi chilometriche di distanza" la seguente frase "Nel caso di tirocini nello stesso Paese estero che si svolgono in periodi differenti, è riconosciuto il costo dell'accompagnatore per tutte le giornate di presenza dei tirocinanti nel Paese estero, anche relative a periodi di tirocinio non consecutivi, ma è riconosciuta una sola volta la spesa relativa al viaggio dell'accompagnatore (anche nel caso in cui si alternassero accompagnatori diversi nei vari periodi di tirocinio)";
 - d) aggiungendo al paragrafo 13.2 dopo la frase "dell'eventuale spesa, stimata a costi reali, per studenti con bisogni educativi speciali (costi direttamente connessi ai partecipanti con disabilità e ai loro accompagnatori, compresi i costi di viaggio e soggiorno se giustificati) entro i limiti stabiliti, per le spese di viaggio vitto e alloggio, dai "Criteri di attuazione" Sezione A – paragrafo 4.1 – Voce analitica B2.3 – SPESE DI VIAGGIO E SUSSISTENZA Lettera A) Costi reali" le seguenti parole "e voce analitica B2.6 – Altre spese per attività di sostegno all'utenza";
 - e) aggiungendo al paragrafo 13.3, dopo la frase "In tale conteggio potranno essere ricompresi anche i giorni di viaggio funzionali al raggiungimento della sede di tirocinio e ritorno (massimo due giorni prima e due giorni dopo)" la seguente frase "I giorni di viaggio, per essere riconosciuti, devono essere ulteriori rispetto ai 30 giorni minimi effettivi di tirocinio (comprensivi di sabati e domeniche)";
 - f) aggiungendo al paragrafo 13.3, dopo la frase "Si definisce in 30 giorni la durata convenzionale del mese di tirocinio, compresi i giorni di viaggio funzionali al raggiungimento della sede di tirocinio e ritorno (massimo due giorni prima e due giorni dopo)" la seguente frase "Il mese di tirocinio è conteggiato se sono stati svolti almeno 15 giorni effettivi di tirocinio (comprensivi di sabati e domeniche)";
- dato atto che l'Avviso prevede, al paragrafo 16, l'invio della comunicazione di raggiungimento del numero minimo di corsisti entro il giorno 4 settembre 2017, e ritenuto opportuno prorogare questa scadenza fino al 10 ottobre 2017 al fine di consentire alle istituzioni scolastiche/formative di effettuare una migliore selezione dei partecipanti ad anno scolastico/formativo avviato;
- considerato che con l'Avviso approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 528 del 7 aprile 2017 sono state previste risorse per il finanziamento di tirocini all'estero per complessivi euro 490.000,00, di cui euro 350.000,00 per i tirocini curriculari per studenti del secondo ciclo (operazione 2017_3_1022_01b) ed euro 140.000,00 per i tirocini formativi per

studenti frequentanti i percorsi dell'Alta formazione professionale (operazione 2017_3_1022_01c), e che con la medesima deliberazione sono stati prenotati 490.000,00 euro sul capitolo 252700-004 di cui euro 392.000,00 sull'esercizio finanziario 2017 e euro 98.000,00 sull'esercizio finanziario 2018;

- vista la determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. 115 del 22 giugno 2017 che ha approvato la graduatoria dei progetti finalizzati alla realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale, relativi al primo periodo di presentazione e ha previsto un finanziamento complessivo massimo pari a euro 276.465,81, di cui euro 252.996,31 per l'operazione 2017_3_1022_01b ed euro 23.469,50 per l'operazione 2017_3_1022_01c;
- considerato che l'Avviso prevede, al paragrafo 10, un secondo periodo di presentazione di proposte progettuali con scadenza il 26 ottobre 2017 e visto l'interesse dimostrato dalle istituzioni scolastiche e formative per gli interventi proposti, in particolare per l'operazione 2017_3_1022_01b;
- ritenuto utile ampliare le possibilità per gli studenti di svolgere un periodo di tirocinio curriculare all'estero, al fine di incrementare le proprie competenze professionali e linguistiche attraverso un'attività pratica in lingua straniera;
- ritenuto opportuno aumentare di euro 300.000,00 le risorse complessivamente disponibili per il finanziamento di progetti che saranno presentati sull'operazione 2017_3_1022_01b nel secondo periodo di presentazione previsto dall'Avviso;
- acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del "Regolamento FSE e FESR";
- visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di disporre la proroga al 10 ottobre 2017 della scadenza per l'invio della comunicazione di raggiungimento del numero minimo di corsisti, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche/formative di effettuare una migliore selezione dei partecipanti ad anno scolastico/formativo avviato;
2. di integrare, secondo quanto indicato nelle premesse, l'Avviso approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 528 del 7 aprile 2017 e sostituire l'allegato 1 parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione con l'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di aumentare la prenotazione fondi n. 2011687-002 assunta con la deliberazione della Giunta provinciale n. 528 del 7 aprile 2017, di ulteriori euro 300.000,00 sul capitolo 252700-004 dell'esercizio finanziario 2018, dando atto che l'intervento di cui al presente provvedimento rientra tra gli obiettivi previsti dal primo stralcio del "Piano Trentino Trilingue" approvato con

la deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 del 29 novembre 2014 (prenotazione fondi n. 2008851);

4. di lasciare invariato quant'altro previsto dalla deliberazione n. 528 del 7 aprile 2017;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e sul sito www.fse.provincia.tn.it e di dare comunicazione dell'Avviso così modificato su almeno un quotidiano a diffusione locale.

Adunanza chiusa ad ore 10:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 avviso

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

IL DIRIGENTE SOST.
Elena Garbari

Allegato 1 parte integrante Schema di avviso



AVVISO per la presentazione di progetti per la realizzazione di tirocini in mobilità internazionale per gli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale

1. Oggetto

Il presente avviso definisce:

- le finalità attese, i requisiti e le specifiche richiesti per i progetti di tirocini curriculari all'estero in paesi dell'Unione europea degli studenti del secondo ciclo e dell'alta formazione professionale frequentanti le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie della Provincia di Trento;
- le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti, pari a 790.000,00 di euro.

2. Obiettivi, operazioni finanziabili e risorse disponibili

Col presente Avviso si intendono invitare tutti coloro che risultino interessati e che dispongano dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 4, a presentare ipotesi di intervento per le operazioni di seguito riportate.

I finanziamenti concessi a valere sul presente avviso sono da considerarsi sovvenzioni nell'ambito del Programma Operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento e riferibili alla Priorità 10i - *Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione*; Obiettivo Specifico 10.2 - *Miglioramento delle competenze chiave degli allievi*; Azione specifica 10.2.2 – *Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) con particolare riferimento al primo ciclo e secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.*

Le operazioni finanziabili rientrano all'interno delle tipologie di attività esclusivamente a carattere formativo o ad esso assimilabili di cui al Punto 1, paragrafo 1.2 dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 799, del 18 maggio 2015 "*Metodologia e criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo*"; i beneficiari degli interventi risultano essere gli organismi formativi accreditati.

Con il presente avviso si intendono finanziare le seguenti operazioni:

- a) **tirocini curriculari per studenti del secondo ciclo** – per un importo massimo finanziabile di 650.000,00 euro;
- b) **tirocini formativi per studenti dell'alta formazione professionale** – per un importo massimo finanziabile di 140.000,00 euro.

Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle azioni del presente avviso è pari a euro 790.000,00. Detto programma è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo (per il 50%), dallo Stato italiano (per il 35%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 15%).

3. Finalità

I progetti di realizzazione dei tirocini curriculari delle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo e dei tirocini formativi per studenti dell'alta formazione professionale da svolgersi all'estero in paesi dell'Unione europea sono finalizzati:

- a) al sostegno all'attuazione del Piano Trentino Trilingue;
- b) all'apprendimento congiunto della lingua straniera inglese e tedesca e di competenze e capacità professionali;
- c) alla realizzazione di momenti di alternanza scuola-lavoro all'estero in lingua inglese e tedesca nell'ambito del percorso scolastico/formativo, anche ai sensi di quanto previsto dalla "Buona scuola" di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 recepita dalla legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10, volti al miglioramento del livello di competenze e capacità chiave ed all'acquisizione di competenze trasversali e specifiche nonché di possibili certificazioni dei crediti;
- d) al sostegno della crescita professionale degli studenti attraverso l'apprendimento congiunto in ambito scolastico e lavorativo nonché ad agevolare ed orientare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro europeo e delle sue opportunità;
- e) allo sviluppo e strutturazione di partnership con enti europei al fine di favorire l'internazionalizzazione e realizzare un flusso costante di uscite per tirocini;
- f) a promuovere miglioramenti della qualità e l'eccellenza dei percorsi formativi.

4. Soggetti proponenti e requisiti

Possono partecipare al presente avviso, mediante la presentazione di proposte progettuali le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo provinciali e paritarie della Provincia autonoma di Trento. Ogni istituzione scolastica o formativa può presentare progetti rivolti ai propri studenti o a studenti di altre istituzioni, in quest'ultimo caso presentando una o più lettere di condivisione sottoscritte da ciascuna istituzione che aderisce al progetto. Le lettere di condivisione devono contenere anche l'attestazione della coerenza dei tirocini proposti con i percorsi scolastici/formativi delle istituzioni scolastiche/formative non capofila.

Possono inoltre partecipare, avendo come capofila un'istituzione scolastica o formativa di cui sopra, raggruppamenti temporanei d'impresa (con l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa), consorzi (con l'indicazione delle imprese per conto delle quali il consorzio presenta l'offerta e le parti di servizio eseguite da ciascuna consorziata) e G.e.i.e. (per i quali dovranno essere indicate le imprese facenti parte del G.e.i.e. e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna di esse).

L'affidamento in gestione degli interventi risultati finanziabili è condizionato all'accREDITAMENTO dell'organismo proponente secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo III del decreto del Presidente della Provincia 12-26/Leg. del 14 settembre 2015 e dalla deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2008, n. 1820 che specifica i requisiti richiesti.

Anche nel caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei l'affidamento in gestione è condizionato all'accREDITAMENTO da parte di tutti gli organismi che compongono i raggruppamenti temporanei d'Impresa e/o A.T.I. e/o consorzio e/o G.e.i.e.

A tal fine, a norma dell'art. 25 comma 2 del decreto del Presidente della Provincia di data 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg, tutti gli organismi che, a seguito del completamento della procedura di valutazione, risultino in graduatoria in quanto proponenti di progetti approvati a valere sul presente avviso ma che, al momento dell'approvazione delle graduatorie, non siano ancora accREDITATI o non abbiano ancora presentato la relativa domanda, devono presentare istanza di accREDITAMENTO entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione delle graduatorie previste dall'articolo 23 del medesimo decreto, pena la decadenza dalla graduatoria medesima.

Non possono partecipare al presente avviso i soggetti:

- nei confronti dei quali ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia di data 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg. è in corso la procedura di revoca dell'accREDITAMENTO;
- che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o che comunque abbiano attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti

pubblici che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione. Nella domanda di iscrizione il soggetto dichiarerà di possedere tale requisito sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso la dichiarazione risulti mendace, al soggetto che abbia violato la norma sarà revocato il finanziamento e lo stesso sarà tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite sulla base del presente Avviso; avrà inoltre il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione degli stessi (art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.);

- non abbiano assolto regolarmente agli obblighi assicurativi e contributivi. Questi requisiti saranno verificati prima dell'assegnazione del finanziamento; non sarà attribuito alcun finanziamento agli enti risultati in posizione utile nella graduatoria che non rispettino tali vincoli;
- non abbiano rispettato la normativa antimafia. In questo caso si applica quanto previsto dal decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159;
- stiano svolgendo, per l'Amministrazione provinciale, attività/funzioni di assistenza tecnica, supporto ed erogazione di servizi nel campo dell'orientamento (lavorativo o scolastico) e di sostegno alle attività formative, al fine di favorire l'impiego o reimpiego dei lavoratori o funzioni di assistenza tecnica relativa alla certificazione delle competenze. La partecipazione di tali soggetti è esclusa anche in caso di costituzione in raggruppamento o consorzio o G.e.i.e..

5. Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi finanziati con il presente Avviso sono:

- gli studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte delle istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado, provinciali e paritarie, della Provincia autonoma di Trento;
- gli studenti delle classi terze e quarte delle istituzioni formative provinciali e paritarie della Provincia autonoma di Trento;
- gli studenti frequentanti i percorsi di alta formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.

Per gli studenti dell'ultimo anno il tirocinio dovrà essere svolto prima dell'esame conclusivo del percorso scolastico/formativo in quanto si tratta di tirocinio curriculare, parimenti per studenti frequentanti i percorsi di alta formazione professionale il tirocinio dovrà essere svolto prima della conclusione del percorso.

6. Caratteristiche degli interventi

Il **tirocinio**, ossia un periodo di formazione *on the job* presso un'azienda o un ente, costituisce un'occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di acquisizione di specifiche professionalità.

Oggetto del presente Avviso sono i periodi di apprendimento basati sul lavoro da parte degli studenti trentini in un'impresa o altra organizzazione pertinente; la sede del tirocinio deve essere in uno dei Paesi dell'Unione europea e la lingua veicolare deve essere l'inglese o il tedesco.

In particolare, il presente Avviso si riferisce ai tirocini quale esperienza formativa e orientativa finalizzata all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, compresa l'alta formazione professionale, previsti nei relativi piani di studio. Il tirocinio è valido come percorso in alternanza scuola-lavoro ai sensi della L.P. n. 7/2006, modificata con L.P. 20 giugno 2016, n. 10. A tal fine i progetti dovranno rispettare quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016, per quanto applicabile in un contesto estero.

Il rapporto di tirocinio richiede l'incontro di almeno **tre soggetti**:

- le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo quali enti promotori dei tirocini;
- gli studenti tirocinanti;
- le organizzazioni ospitanti: enti pubblici o privati presso i quali è realizzato il tirocinio, come specificato al punto 7) del paragrafo 6.1 del presente Avviso.

I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici esteri intrattengono con gli studenti da essi ospitati non possono costituire rapporti di lavoro e devono essere organizzati nel rispetto della legislazione del Paese ospitante.

Il tirocinio deve essere preceduto dalla formazione propedeutica interculturale e linguistica che deve essere coerente con la lingua veicolare del tirocinio. Solo i ragazzi che abbiano frequentato almeno il 70% della durata corsuale potranno partecipare all'attività di tirocinio.

Le istituzioni scolastiche e formative proponenti devono garantire la qualità e la coerenza dei tirocini con i percorsi scolastici/formativi.

I progetti potranno prevedere più percorsi di tirocinio rivolti a studenti diversi, anche provenienti da istituzioni scolastiche differenti, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4. Ogni studente potrà accedere a una sola esperienza di tirocinio.

Ogni istituzione scolastica/formativa, direttamente o in ATI, potrà proporre la candidatura per un solo progetto per ogni singola scadenza del presente Avviso (come indicato al successivo paragrafo 10). È invece ammessa la partecipazione a ulteriori progetti presentati da altre istituzioni scolastiche/formative, attraverso lettera di condivisione.

Sono previste due operazioni:

A) TIROCINI CURRICULARI per studenti del secondo ciclo – codifica 2017_3_1022_01b

Le proposte progettuali dovranno rispettare i seguenti vincoli:

1. DESTINATARI: studenti frequentanti le classi terze, quarte e quinte delle istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del secondo ciclo e studenti delle classi terze e quarte delle istituzioni formative provinciali e paritarie della provincia di Trento;
2. N. TIROCINANTI: ogni progetto deve prevedere almeno 10 studenti partecipanti. Gli stessi potranno essere suddivisi sulla lingua inglese e/o lingua tedesca;
3. DURATA DEL TIROCINIO: da un minimo di 30 a un massimo di 90 giorni per ogni studente. Il tirocinio potrà essere di durata superiore ma le spese eccedenti i 90 giorni rimarranno a carico dell'istituzione scolastica/formativa. Il tirocinio deve essere strutturato con un minimo di 30 ore settimanali, salvo eccezioni motivate che verranno valutate in fase di gestione del progetto;
4. LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA in entrata: gli studenti partecipanti dovranno possedere, alla partenza del proprio percorso, un livello di conoscenza della lingua veicolare del tirocinio pari almeno al B1 del sistema CEFR, ritenuto il livello minimo necessario a garantire la sicurezza del tirocinante nel contesto lavorativo. Il livello di conoscenza della lingua è valutato dall'istituzione scolastica/formativa di appartenenza;
5. LINGUA VEICOLARE DEL TIROCINIO: inglese e/o tedesca.

B) TIROCINI FORMATIVI per studenti frequentanti i percorsi dell'Alta formazione professionale – codifica 2017_3_1022_01c

Le proposte progettuali dovranno rispettare le seguenti **condizioni minime**:

1. DESTINATARI: studenti frequentanti i percorsi dell'Alta formazione professionale in Provincia di Trento;
2. N. TIROCINANTI: ogni progetto deve prevedere almeno 8 studenti partecipanti. Gli stessi potranno essere suddivisi sulla lingua inglese e/o lingua tedesca;
3. DURATA DEL TIROCINIO: 1, 2 o 3 mesi per ogni studente. Il mese di tirocinio è definito convenzionalmente in 30 giorni. Il tirocinio potrà essere di durata superiore ma le spese eccedenti i 3 mesi rimarranno a carico dell'istituzione scolastica/formativa. Il tirocinio deve essere strutturato con un minimo di 30 ore settimanali, salvo eccezioni motivate che verranno valutate in fase di gestione del progetto;
4. LIVELLO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA in entrata: gli studenti partecipanti dovranno possedere alla partenza del proprio percorso un livello di conoscenza della lingua veicolare del tirocinio pari almeno al B1 del sistema CEFR, ritenuto il livello minimo necessario a

garantire la sicurezza del tirocinante nel contesto lavorativo. Il livello di conoscenza della lingua è valutato dall'istituzione scolastica/formativa di appartenenza;

5. LINGUA VEICOLARE DEL TIROCINIO: inglese e/o tedesca.

I progetti dovranno specificare il Paese/Paesi di svolgimento del tirocinio, la durata, il settore produttivo in cui si svolgerà il tirocinio, la coerenza con il percorso scolastico/formativo e tutti gli altri elementi caratterizzanti il progetto che saranno valutati in base ai "Criteri di valutazione" approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 414 del 17 marzo 2017.

6.1. Aspetti comuni alle due operazioni

1. Il soggetto proponente è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione del tirocinio. A tal fine deve provvedere alla formalizzazione della convenzione di tirocinio secondo il modello approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016, integrata o modificata nelle parti incompatibili con la normativa del Paese ospitante. Nel caso di ATI la convenzione deve essere sottoscritta dall'istituzione scolastica/formativa capofila. Nella progettazione e nell'attuazione dell'intervento il soggetto promotore dovrà tener conto dei vincoli normativi previsti per particolari destinatari (es. minorenni, disabili) e delle norme che regolano l'istituto del tirocinio, anche nei Paesi ospitanti, con particolare riguardo alle norme sulla sicurezza.
2. L'organizzazione del SOGGIORNO è di competenza dell'istituzione scolastica/formativa. Gli studenti dovranno di norma essere ospitati in famiglia; sono ammesse altre soluzioni alloggiative se opportunamente motivate (in fase di proposta progettuale o in fase di gestione).
3. TUTOR: deve essere previsto almeno un tutor interno, designato dall'istituzione scolastica/formativa, responsabile didattico-organizzativo delle attività, che svolga le funzioni di cui all'articolo 3 della convenzione approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016. Il tutor dovrà compilare un prospetto sintetico delle attività svolte al fine della rendicontazione delle relative spese. I tutor devono possedere un livello di conoscenza/competenza linguistica tale che permetta loro un'agevole interazione con i soggetti ospitanti, tenendo i contatti con loro e intervenendo nella risoluzione di eventuali problematiche. Tale livello è verificato dal dirigente scolastico/formativo e confermato con propria dichiarazione.
4. ACCOMPAGNATORI: per i tirocini curricolari rivolti a studenti del secondo ciclo, il progetto può prevedere al massimo un accompagnatore per Paese estero di destinazione, che rimarrà sul luogo a disposizione dei ragazzi per agevolare la loro permanenza all'estero e supportarli in eventuali necessità. Gli accompagnatori devono possedere un livello di conoscenza/competenza linguistica tale da permettere un'agevole interazione con i soggetti ospitanti, costanti contatti con loro e l'intervento nella risoluzione di eventuali problematiche. Tale livello è verificato dal dirigente scolastico/formativo e confermato con propria dichiarazione. Per i tirocini formativi rivolti agli studenti dell'alta formazione professionale non sono ammessi accompagnatori; possono essere ammesse eccezioni nel caso di studenti con bisogni educativi speciali, previa richiesta motivata.
5. Nel caso di studenti minorenni l'Ente proponente deve acquisire, preventivamente alla partenza, il consenso dei genitori all'esperienza all'estero.
6. FACILITATORI: può essere prevista la presenza di un soggetto facilitatore, anche estero (es. camera di commercio, scuola estera o soggetti privati) che supporti l'Ente proponente nell'organizzazione delle attività di tirocinio (scouting aziende ospitanti, supporto organizzativo ai tirocinanti, ecc.). Nel caso in cui il soggetto facilitatore risieda in Italia deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 276 del 10 settembre 2003 e nel caso di agenzie estere rispettare la normativa dello Stato di appartenenza.
7. SOGGETTI OSPITANTI: per soggetto ospitante si intende qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o nel settore dell'istruzione e della formazione, avente sede di tirocinio in uno dei Paesi dell'Unione europea con lingua veicolare inglese o tedesca, come previsti anche dal programma Erasmus Plus, quali:
 - una scuola/istituto/centro di istruzione professionale;
 - un'impresa pubblica o privata;

- una parte sociale o altro rappresentate del mondo del lavoro, comprese camere di commercio, ordini di artigiani o professionisti e associazioni sindacali;
- un ente pubblico a livello locale, regionale o nazionale;
- un istituto di ricerca;
- una fondazione;
- una scuola/istituto/centro educativo;
- un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione o una ONG;
- un organismo per l'orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione;
- un organismo responsabile per le politiche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale.

I soggetti ospitanti devono avere le caratteristiche e adempiere agli impegni previsti dall'articolo 6 della convenzione approvata con la citata deliberazione n. 211/2016.

Il progetto di tirocinio può coinvolgere diverse organizzazioni/imprese anche di diversi Paesi, in lingua inglese e/o tedesca, tenendo presente la necessità di garantire un'efficace gestione degli studenti in tirocinio da parte del tutor e del/i docente/i accompagnatore/i.

8. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il tirocinio può essere svolto anche durante la sospensione delle attività didattiche (es. mesi estivi), fermo restando che per gli studenti dell'ultimo anno il tirocinio dovrà essere svolto prima dell'esame conclusivo del percorso scolastico/formativo.
9. GARANZIE ASSICURATIVE: i partecipanti alle attività formative e di tirocinio devono essere coperti da adeguata polizza assicurativa come disposto nel paragrafo 3.4 dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 30 agosto 2016 (di seguito nominati "Criteri di attuazione") pertanto i partecipanti devono godere di copertura assicurativa sanitaria, contro gli infortuni e le responsabilità civili. La Provincia ha già in essere coperture assicurative per i partecipanti contro gli infortuni e le responsabilità civili che necessitano di essere attivate puntualmente in funzione degli effettivi beneficiari.

Al fine di attivare tali coperture:

- per la fase di **formazione propedeutica** al tirocinio le istituzioni scolastiche coinvolte devono trasmettere all'amministrazione provinciale l'elenco degli studenti iscritti alla formazione **almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista di avvio della formazione**;
- per le attività di **tirocinio all'estero** le istituzioni scolastiche coinvolte devono trasmettere all'amministrazione provinciale l'elenco degli studenti tirocinanti (con i relativi dati riferiti al Paese estero ospitante e alla durata del tirocinio) **almeno 10 lavorativi giorni prima della data prevista per la partenza**. Rimane onere del soggetto proponente assolvere a particolari obblighi aggiuntivi che si dovessero riscontrare nelle normative dei Paesi ospitanti ed effettuare eventuali integrazioni dell'assicurazione già garantita dall'Amministrazione provinciale che si rendessero necessarie per casi specifici. Tali oneri possono essere riconosciuti secondo quanto stabilito al paragrafo 13.2 del presente Avviso.

L'inadempienza di tali obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste al paragrafo 3.4 dei "Criteri di attuazione" qualora la comunicazione pervenga dopo l'avvio delle attività. Nel caso di comunicazione all'Amministrazione dopo il previsto termine di preavviso di 10 giorni lavorativi, ma comunque prima dell'avvio effettivo delle attività, sarà applicata una penale di 80,00 (ottanta/00) euro per ogni giorno di tardiva comunicazione.

10. LETTERA D'INTENTI: insieme al progetto deve essere presentata all'Amministrazione provinciale una o più lettere d'intenti sottoscritte dall'istituzione scolastica/formativa proponente e dai soggetti ospitanti o facilitatori, che prevedano la disponibilità a ospitare un numero di tirocinanti almeno pari al numero di studenti previsti nel progetto.
11. PREPARAZIONE INTERCULTURALE E LINGUISTICA: l'istituzione scolastica/formativa deve prevedere attività di preparazione linguistica/interculturale specifica per gli studenti che svolgeranno il tirocinio all'estero. I partecipanti devono inoltre aver assolto agli obblighi di formazione in merito alla sicurezza sul lavoro; a tal fine può essere prevista della formazione specifica. La durata complessiva della formazione, comprensiva quindi anche dell'eventuale formazione in ambito della sicurezza, dovrà essere compresa tra le 10 e le 30 ore. Nel caso si

prevedesse di attivare azioni di tirocinio sia in paesi anglofoni che germanofoni la durata della formazione propedeutica dovrà essere uguale per entrambe le lingue (inglese e tedesco). Le spese connesse con l'attività di formazione saranno riconosciute secondo quanto stabilito al paragrafo 13.1 del presente Avviso.

12. CERTIFICAZIONE LINGUISTICA: l'istituzione scolastica/formativa promotrice può prevedere la possibilità di effettuare la certificazione linguistica per il livello B2 del CEFR o superiore per gli studenti che:

- siano formati secondo i criteri stabiliti nel paragrafo 13.3 del presente Avviso;
- dopo l'esperienza di tirocinio abbiano raggiunto, secondo il giudizio dell'Ente promotore, un livello di conoscenza della lingua almeno pari al livello B2 del CEFR.

Per il riconoscimento delle spese di certificazione linguistica è sufficiente che gli studenti iscritti all'esame di certificazione abbiano sostenuto l'esame stesso, indipendentemente dall'esito conseguito.

A propria tutela l'Ente promotore può richiedere una caparra allo studente, che sarà restituita se lo studente si presenterà all'esame di certificazione nella data fissata.

Le spese di certificazione linguistica saranno riconosciute secondo quanto stabilito al paragrafo 13.1 del presente Avviso.

7. Impegni documentali

Il progetto prevede che l'istituzione scolastica e/o formativa produca e conservi la seguente documentazione:

- CONVENZIONI DI TIROCINIO: per lo svolgimento del tirocinio dovranno essere stipulate apposite convenzioni tra l'istituto scolastico/formativo capofila nella persona del suo legale rappresentante e i datori di lavoro esteri, secondo il modello approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 211 del 26 febbraio 2016, integrato o modificato nelle parti incompatibili con la normativa del Paese ospitante;
- PROGETTO FORMATIVO DI TIROCINIO: il progetto formativo sarà redatto secondo il modello che sarà approvato con successiva determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca;
- REGISTRO FORMAZIONE INTERCULTURALE/LINGUISTICA: l'attività di preparazione linguistica/interculturale per gli studenti deve risultare da apposito registro fornito dall'Amministrazione provinciale;
- REGISTRI INDIVIDUALI DI TIROCINIO: si tratta del registro individuale necessario per la rilevazione delle attività di tirocinio curriculare ed è fornito dall'Amministrazione provinciale;
- CERTIFICAZIONE FINALE DEL TIROCINIO: al termine del tirocinio deve essere consegnato allo studente un certificato nel quale sia indicata la durata e il contenuto formativo del tirocinio, le mansioni espletate e le abilità, conoscenze e competenze acquisite; copia del certificato sarà conservata dall'istituzione scolastica/formativa;
- DICHIARAZIONI DEL DIRIGENTE relative alla conoscenza linguistica necessaria per tutor, accompagnatori e studenti partecipanti;
- eventuale copia della CERTIFICAZIONE LINGUISTICA conseguita dagli studenti nell'ambito del progetto o dell'attestazione di presenza all'esame di certificazione, per gli studenti che non hanno superato l'esame.

8. Documentazione progettuale da presentare

Le proposte progettuali presentate dagli organismi interessati si compongono dei seguenti documenti:

- **domanda di finanziamento** in regola con le vigenti normative sul bollo (16 euro) contenente: la comunicazione dei requisiti di partecipazione, il riepilogo del progetto, le posizioni contributive e assicurative in essere, l'eventuale delega (qualora l'organismo proponente intenda delegare quote di attività secondo la normativa prevista nei "Criteri di attuazione");
- **descrizione progettuale;**
- **preventivo finanziario;**

- **disposizioni generali di gestione;**
- **eventuale dichiarazione di ATI** costituita o intenzionale;
- **eventuali accordi di condivisione** con altre istituzioni scolastiche/formative;
- **lettere di intenti** con aziende estere sedi di tirocinio o soggetti facilitatori.

9. Modalità di redazione dei progetti

I progetti dovranno essere redatti mediante l'utilizzo della procedura informatica. Per fare ciò è necessario collegarsi all'indirizzo internet <http://www.fse.provincia.tn.it> e seguire il percorso: **area organismi pubblici e privati – opportunità di finanziamento – PO FSE 2014_2020_Avvisi**, dove il proponente trova tutta la documentazione necessaria per progettare e il riferimento per effettuare la **registrazione**, qualora l'ente non fosse già registrato.

A registrazione avvenuta, l'organismo presentatore potrà accedere all'**area riservata** ove compilare on line:

- la domanda di partecipazione;
- la descrizione progettuale;
- il preventivo finanziario, compilato secondo quanto previsto dal presente Avviso e dai "Criteri di attuazione";
- le disposizioni generali di gestione.

E' necessario procedere alla conferma definitiva dei dati nella procedura informatica per poter generare i documenti in formato digitale.

I documenti dovranno essere firmati dal legale rappresentante dell'organismo presentatore o da un suo delegato con potere di firma (in tale caso dovrà essere allegata la delega di firma che dovrà contenere una specifica indicazione del potere di impegnare l'organismo presentatore) e presentati secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 10.

In caso di progetti presentati da A.T.I. o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E.:

- **costituiti:** dovrà essere presentato l'atto di costituzione e la firma sui documenti deve essere apposta dal legale rappresentate dell'ATI o R.T.I., consorzio o G.E.I.E. o da suo delegato con potere di firma;
- **non ancora costituiti:** la domanda di finanziamento, la descrizione progettuale, il preventivo finanziario, le disposizioni generali di gestione, devono essere sottoscritti da tutti gli organismi che intendono partecipare. Inoltre dovrà essere presentata la dichiarazione di intenti di costituzione dell'ATI, o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E. sottoscritta da tutti i partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In caso di finanziamento del progetto, l'attività formativa non potrà avere inizio prima della consegna della documentazione relativa alla formalizzazione dell'ATI o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E..

10. Termini e modalità per la presentazione

Sono previste due archi temporali per presentare le proposte progettuali. Sarà possibile presentare progetti nel secondo periodo temporale solo qualora, dopo la chiusura della prima scadenza di presentazione, e l'approvazione delle relative graduatorie, ci fossero ancora risorse disponibili.

Il primo periodo di presentazione partirà dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento e si chiuderà alle **ore 12.30 di giovedì 11 maggio 2017.**

L'eventuale secondo periodo di presentazione partirà alle **ore 12:30 di lunedì 18 settembre 2017** e si chiuderà alle **ore 12:30 di giovedì 26 ottobre 2017.**

Le proposte progettuali potranno essere:

- consegnate a mano, facendosi rilasciare ricevuta di consegna; la domanda di finanziamento, la descrizione progettuale e il preventivo finanziario, e le disposizioni generali di gestione devono essere stampati dalla procedura informatica, sottoscritti e consegnati unitamente agli eventuali accordi di condivisione in forma cartacea alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca – Ufficio

programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale - Via G. Gilli, 3 – 38121 TRENTO;

- inviate allo stesso indirizzo tramite servizio postale esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale accettante), allegando copia di un documento d'identità;
- inviate tramite PEC (farà fede la data e l'ora di invio); in tale caso i documenti generati dalla procedura informatica e firmati digitalmente o in maniera autografa (in quest'ultimo caso allegando copia di un documento d'identità del sottoscrittore) dovranno essere inviati tramite Pec all'indirizzo trentino.trilingue@pec.provincia.tn.it unitamente agli eventuali accordi di condivisione scansionati;
- tramite PI.TRE per gli enti pubblici federati (farà fede la data e l'ora di ricezione degli stessi). I documenti stampati dalla procedura informatica con firma autografa, devono essere scansionati e trasmessi, unitamente alla scansione di eventuale ulteriore documentazione richiesta.

Nel caso la documentazione sia inviata tramite PEC o PI.TRE, la marca da bollo deve risultare dalla scansione della domanda di finanziamento oppure, all'interno del testo della mail/lettera accompagnatoria, l'ente deve indicare gli estremi della stessa (giorno, ora di emissione e identificativo di 14 cifre).

11. Avvio del procedimento di valutazione

Il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca – Ufficio programmazione e gestione della secondaria e formazione professionale - comunicherà l'avvio del procedimento di valutazione mediante nota diretta all'organismo proponente ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. recante "*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*". Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze.

12. Requisiti di ammissibilità

Il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca effettuerà la verifica dei requisiti formali di ammissibilità dei progetti presentati.

Sarà disposta l'inammissibilità dell'ipotesi progettuale nei seguenti casi:

- il progetto non sia presentato da un'istituzione scolastica/formativa come definita nel paragrafo 4 o da un raggruppamento (come definito al paragrafo 4) che comprenda tali istituzioni in qualità di capofila;
- mancanza, da parte dell'organismo proponente, di una sede legale nell'Unione europea;
- mancata presentazione, entro i termini stabiliti, della proposta progettuale;
- mancata presentazione, entro i termini stabiliti, della copia dell'atto costitutivo dell'A.T.I. (o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E.) o della lettera d'intenti per la sua costituzione sottoscritta da tutti i componenti;
- mancanza della firma del legale rappresentante dell'organismo proponente sulla descrizione progettuale o sul preventivo finanziario o sulle disposizioni generali di gestione o sulla domanda di finanziamento;
- mancata conferma dei dati nella procedura informatica entro la data e l'ora di scadenza;
- avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento a carico dell'organismo proponente (o di ciascun componente nel caso in cui il progetto sia presentato da A.T.I., R.T.I., consorzio o G.E.I.E.);
- progetti presentati da soggetti che stiano svolgendo, per l'Amministrazione provinciale, attività/funzioni di assistenza tecnica, supporto ed erogazione di servizi nel campo dell'orientamento (lavorativo o scolastico) e di sostegno alle attività formative, al fine di favorire l'impiego o reimpiego dei lavoratori o funzioni di assistenza tecnica relativa alla certificazione delle competenze;

- nel caso in cui una stessa istituzione scolastica o formativa in ogni periodo di presentazione presenti (direttamente o in qualità di capofila) più di un progetto sarà preso in considerazione il progetto con richiesta di finanziamento pro-capite minore. A parità di tale requisito sarà preso in considerazione il progetto con codice corso, assegnato dalla procedura informatica, numericamente più alto. I progetti ulteriori presentati dalla stessa istituzione scolastica e formativa non saranno ammessi alla valutazione. Rimane aperta la possibilità di partecipare con lettere di condivisione a progetti presentati da altre istituzioni scolastiche/formative come stabilito nel paragrafo 6.

Nel caso di ATI (associazione temporanea di impresa) o R.T.I. o consorzio o G.E.I.E:

- costituiti, la firma su tali documenti deve essere apposta dal legale rappresentate dell'ATI o R.T.I ,consorzio o G.E.I.E;
- non costituiti, la firma su tali documenti deve essere apposta da tutti i potenziali componenti.

Al di fuori dei casi che prevedono l'inammissibilità del progetto, la mancata compilazione di parti della descrizione progettuale non darà luogo a richiesta di integrazioni, ma inciderà sulla valutazione della stessa, in rapporto all'importanza degli elementi mancanti.

L'Amministrazione potrà non approvare parti di progetto o richiedere una parziale modifica in sede di attuazione qualora essi non siano perfettamente coerenti con le disposizioni del presente avviso.

I progetti ritenuti ammissibili saranno valutati secondo le procedure stabilite nei "Criteri di valutazione", dal Nucleo tecnico di valutazione nominato con deliberazione della Giunta provinciale 13 marzo 2017, n. 396.

Non saranno ritenuti ammissibili i progetti che abbiano ottenuto:

- la non pertinenza in relazione alla voce A0;
- un punteggio inferiore o uguale a 35 punti come somma dei punteggi ottenuti nell'area coerenza progettuale esterna e interna (Macrosettori A+B);
- un punteggio totale inferiore o uguale a 50 punti.

Verrà assegnata una specifica priorità nell'attribuzione dei punteggi agli interventi attuati nel territorio della Bassa Valsugana, costituito dai comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino, e in quello della Comunità della Val di Sole, costituito dai comuni di Caldes, Cavizzana, Comezzadura, Croviana, Dimaro – Folgarida, Malè, Mezzana, Ossana, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Pejo e Vermiglio. Tali territori sono stati infatti individuati come "aree interne" del Programma operativo FSE 2014-2020 dalla deliberazione della Giunta Provinciale 30 marzo 2015, n. 500 e dalla deliberazione della Giunta Provinciale 22 luglio 2016, n. 1235; il primo territorio a causa della condizione di perifericità associata a un accentuato depauperamento demografico, il secondo per la necessità di una ridefinizione strategica del modello di sviluppo economico che si aggiunge alla condizione di perifericità.

Per ogni periodo di presentazione sarà approvata una graduatoria per ciascuna operazione (tirocini curricolari e tirocini formativi).

In particolare:

- per il primo periodo di presentazione le graduatorie delle proposte progettuali ritenute idonee saranno redatte in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio verrà data priorità alla proposta progettuale con richiesta di finanziamento pro-capite minore; in caso di ulteriore parità verrà data priorità alla proposta progettuale con codice corso, assegnato dalla procedura informatica, numericamente più basso;
- per l'eventuale seconda finestra di presentazione le graduatorie delle proposte progettuali ritenute idonee saranno redatte in ordine decrescente di punteggio. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alla proposta progettuale presentata dall'istituzione scolastica o formativa che non ha già ricevuto finanziamenti a valere sul presente Avviso in qualità di capofila; in caso di ulteriore parità verrà data priorità alla proposta progettuale con richiesta di finanziamento pro-capite minore e secondariamente con codice corso, assegnato dalla procedura informatica, numericamente più basso.

13. Costi ammissibili, parametri e riconoscimento delle attività e relative spese.

Il finanziamento massimo per ogni proposta progettuale non dovrà superare i 50.000,00 euro.

I costi ammissibili per il finanziamento delle operazioni del presente avviso sono suddivisi in due tipologie: la prima per le attività di formazione e la seconda per le attività di tirocinio.

Il Soggetto proponente in sede di presentazione dell'intervento formativo dovrà indicare il numero di partecipanti coinvolti, rispettando i limiti minimi descritti al precedente paragrafo 6). Non vi potrà essere discordanza tra numero dei partecipanti previsti per la fase formativa e il numero di partecipanti previsti per la fase di tirocinio. Il numero di partecipanti così definito servirà per dimensionare il valore massimo del finanziamento riconoscibile in sede di approvazione della proposta progettuale. Il finanziamento è diviso in due parti, la prima relativa all'attività di formazione, la seconda all'attività di tirocinio.

I totali definiti per ciascuna parte rappresentano il massimo del finanziamento che verrà concesso per ciascuna attività e non saranno possibili successive compensazioni tra le due parti.

Successivamente all'approvazione delle graduatorie, in sede di finanziamento, come definito al successivo paragrafo 16, il soggetto attuatore potrà effettuare delle modifiche al progetto (es. Paese di destinazione, numero allievi, ecc.); il finanziamento assegnato potrà pertanto subire riduzioni sulla base dei cambiamenti effettuati ma non potrà in nessun caso essere aumentato.

13.1. Parametri di finanziamento relativi all'attività di formazione.

Per le attività di formazione le modalità per la quantificazione del finanziamento massimo concedibile avverrà attraverso l'applicazione delle tabelle unitarie di costi standard (CUS) nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.3 *“Modalità di rendicontazione applicando le tabelle standard di costi unitari (di seguito indicata anche come rendicontazione CUS) di cui all'art. 67.1 (b) del Reg. (UE) 1303/2013 dei “Criteri di attuazione”*.

Al fine della definizione del preventivo finanziario il costo massimo della parte formativa dell'intervento sarà definito come somma: del parametro costo unitario standard *“ora corso quota fissa”* moltiplicato per la formazione complessiva + parametro costo unitario standard *“ora corso quota variabile”* moltiplicato per il totale ore corsisti teorico + macrovoce di spesa B2.4 *“Esami”* che sarà calcolata nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.1 *“Modalità di rendicontazione a costi reali o tramite l'utilizzo di un tasso forfaitario per il calcolo dei costi indiretti (art. 67.1 (a) e (d) del Reg. (UE) 1303/2013”* dei “Criteri di attuazione”.

L'importo così definito rappresenterà il valore massimo finanziabile per la parte d'intervento inerente la formazione pedagogica.

In fase di presentazione del preventivo finanziario saranno applicati i seguenti parametri:

percorsi con durata corsuale compresa tra le 10 e le 30 ore, con possibilità di sottoarticolare il gruppo in due soli sottogruppi, nel caso siano previste entrambe le lingue veicolari del tirocinio oppure siano iscritti più di 20 allievi (non è possibile prevedere sottogruppi con un unico allievo) e con formazione complessiva massima pari al 284% della durata corsuale (arrotondato all'ora intera superiore):

- quota fissa - costo ora/corso – 168,49 euro/h;
- quota variabile - costo ora/allievo – 0,91 euro/h/allievo (per minimo 10 partecipanti o per minimo 8 partecipanti rispettivamente per le attività di tirocinio curriculare o per le attività di tirocinio formativo);

Successivamente all'approvazione delle graduatorie, ***in fase di finanziamento*** delle attività formative corsuali l'Amministrazione prenderà come base di calcolo per definire il valore massimo finanziabile **il numero degli iscritti previsti nella proposta progettuale ovvero, se minore, il numero reale degli iscritti** (sempre nel rispetto comunque del numero minimo previsto) con i parametri sopra indicati:

- CUS quota fissa - costo ora/corso – 168,49 euro/h per il numero delle ore di formazione totale;
- CUS quota variabile - costo ora/allievo – 0,91 euro/h/allievo per il numero degli iscritti previsti nella proposta progettuale ovvero, se minore, il numero reale degli iscritti;

A tali spese potrà essere sommata la macrovoce di spesa B2.4 "Esami" che sarà calcolata nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.1 "Modalità di rendicontazione a costi reali o tramite l'utilizzo di un tasso forfetario per il calcolo dei costi indiretti (art. 67.1 (a) e (d) del Reg. (UE) 1303/2013)" dei "Criteri di attuazione" relativa alle spese per la certificazione linguistica.

Qualora il numero effettivo degli iscritti alla fase di formazione superasse il numero degli iscritti previsti in sede di presentazione della proposta formativa, o in caso di aumento delle sottoarticolazioni, l'Amministrazione manterrà come base di calcolo il numero degli iscritti previsti in sede di presentazione e il minor numero di sottoarticolazioni tra quelle previste nella proposta formativa e quelle attuate.

Parametri attuativi

In sede di gestione delle attività formative il Soggetto attuatore dovrà rispettare i parametri attuativi riportati nella tabella sottostante:

PARAMETRO	% su Ore Aula	% di scostamento massimo in sede di gestione
TUTOR	50,00%	43,00%
FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA	84%	31,00%

Vista la brevissima durata della parte formativa nei parametri attuativi viene potenziata la presenza del tutor e vengono eliminate le sottoarticolazioni, la codocenza e il supporto formativo.

Parametro qualitativo minimo per la docenza

PARAMETRO	% su Ore Aula + FaD Sincrona	% di scostamento massimo in sede di gestione
DOCENTI/FORMATORI SENIOR	82,00%	75,00%

13.2. Attività di tirocinio.

Le spese per le attività di tirocinio saranno riconosciute con le modalità previste per le spese di viaggio, vitto e alloggio, dai "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob.2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020" approvati con deliberazione della Giunta provinciale 30 agosto 2016 n. 1462 (Sezione A – Paragrafo 4.1 – Voce analitica B2.3 – SPESE DI VIAGGIO E SUSSISTENZA - Lettera B "Costi forfetari").

In particolare, per dette spese di mobilità all'estero, relative alle attività di tirocinio studenti e docenti accompagnatori in Paesi dell'UE saranno riconosciute forfetariamente le spese relative a:

- VIAGGIO: per classi di distanze chilometriche;
- SUSSISTENZA (vitto, alloggio e trasporti locali): per classe di Paese ospitante;
- SUPPORTO ORGANIZZATIVO (è un contributo ai costi sostenuti dagli istituti per le mobilità degli studenti e comprende tutti i costi direttamente legati alla realizzazione delle attività di monitoraggio e supporto dei partecipanti durante la mobilità, verifica dei risultati): contributo forfetario per partecipante;

secondo i valori definiti per il programma ERASMUS Plus come di seguito specificato:

- per la tipologia di interventi A) "Tirocini curriculari per studenti del secondo ciclo" si fa riferimento alle tabelle MIUR – INDIRE per il Programma di **mobilità** all'estero degli studenti – Programma Erasmus Plus 2015, allegate al presente Avviso (Tabelle A). Il contributo copre i costi legati al soggiorno dei partecipanti durante le mobilità (vitto, alloggio, trasporti locali). È calcolato sulla base di scale di costi unitari per paese e per durata di permanenza all'estero.

Sulla base delle indicazioni della Commissione europea e del MIUR gli importi indicati dalle tabelle comunitarie sono stati ridotti all'80%;

- per la tipologia di interventi B) "Tirocini formativi per studenti dell'alta formazione professionale" si fa riferimento alle tabelle MIUR – INDIRE per il programma di **tirocino** all'estero degli studenti Programma Erasmus Plus K1 2015, allegate al presente Avviso (Tabelle B).

Pertanto il Soggetto proponente in sede di **presentazione dell'intervento formativo** dovrà indicare per ogni partecipante previsto il paese di svolgimento del tirocinio, la sua durata e le eventuali spese connesse a studenti con bisogni educativi speciali.

Per la durata del tirocinio si specifica che:

- per la tipologia di interventi A) "Tirocini curricolari per studenti del secondo ciclo", essa è espressa in giorni, con un limite minimo di 30 giorni e un massimo di 90 giorni;
- per la tipologia di interventi B) "Tirocini formativi per studenti dell'alta formazione professionale", essa è espressa in mesi, con un limite minimo di 1 mese e massimo di 3 mesi.

Successivamente all'approvazione delle graduatorie, **in fase di finanziamento** delle attività di tirocinio l'Amministrazione prenderà come base di calcolo per definire il valore massimo finanziabile **quanto previsto nella proposta progettuale, ovvero il minor valore ricalcolato in relazione: al numero di iscritti, alle singole durate dei tirocini, al singolo paese estero e/o alla eventuale spesa inerente gli iscritti con bisogni educativi speciali**, in particolare il valore massimo finanziabile per gli:

- Interventi A) "Tirocini curricolari per studenti del secondo ciclo" sarà la somma:
 - del valore riconosciuto dalle tabelle MIUR – INDIRE per il Programma di **mobilità** all'estero degli studenti (come da Tabelle A allegate al presente Avviso) **per ogni singolo** partecipante in funzione del paese ospitante, della durata del tirocinio e delle classi chilometriche di distanza;
 - del valore riconosciuto dalle tabelle MIUR – INDIRE per il Programma di **mobilità** all'estero degli accompagnatori (massimo un accompagnatore per paese estero di destinazione) calcolato con le medesime modalità degli studenti, quindi in funzione del paese ospitante, della durata del tirocinio e delle classi chilometriche di distanza. Nel caso di tirocini nello stesso Paese estero che si svolgono in periodi differenti, è riconosciuto il costo dell'accompagnatore per tutte le giornate di presenza dei tirocinanti nel Paese estero, anche relative a periodi di tirocinio non consecutivi, ma è riconosciuta una sola volta la spesa relativa al viaggio dell'accompagnatore (anche nel caso in cui si alternassero accompagnatori diversi nei vari periodi di tirocinio);
 - del valore unitario forfettario riconosciuto per il supporto organizzativo per ogni partecipante inviato in tirocinio;
 - delle spese inerenti l'assicurazione dei partecipanti (per la parte residuale come specificato nel precedente paragrafo 6) riconosciute a costi reali e riferibili alla voce di spesa B.2.3.2. "Assicurazione Partecipanti" che sarà calcolata nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.1 "Modalità di rendicontazione a costi reali o tramite l'utilizzo di un tasso forfettario per il calcolo dei costi indiretti (art. 67.1 (a) e (d) del Reg. (UE) 1303/2013)" dei "Criteri di attuazione";
 - dell'eventuale spesa, stimata a costi reali, per studenti con bisogni educativi speciali (costi direttamente connessi ai partecipanti con disabilità e ai loro accompagnatori, compresi i costi di viaggio e soggiorno se giustificati) entro i limiti stabiliti, per le spese di viaggio vitto e alloggio, dai "Criteri di attuazione" Sezione A – paragrafo 4.1 – Voce analitica B2.3 - SPESE DI VIAGGIO E SUSSISTENZA Lettera A) Costi reali e voce analitica B2.6 – Altre spese per attività di sostegno all'utenza;
- Interventi B) "Tirocini formativi per studenti dell'alta formazione professionale" sarà la somma:
 - del valore riconosciuto dalle tabelle MIUR – INDIRE per il Programma di **tirocino** all'estero degli studenti (come da Tabelle B allegate al presente Avviso) **per ogni singolo** partecipante in funzione del paese ospitante, della durata del tirocinio e delle classi chilometriche di distanza;

- del valore unitario forfettario riconosciuto per il supporto organizzativo per ogni partecipante inviato in tirocinio;
- delle spese inerenti l'assicurazione dei partecipanti (per la parte residuale come specificato nel precedente paragrafo 6) riconosciute a costi reali e riferibili alla voce di spesa B.2.3.2. "Assicurazione Partecipanti" che sarà calcolata nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.1 "Modalità di rendicontazione a costi reali o tramite l'utilizzo di un tasso forfettario per il calcolo dei costi indiretti (art. 67.1 (a) e (d) del Reg. (UE) 1303/2013)" dei "Criteri di attuazione";
- dell'eventuale spesa, stimata a costi reali, per studenti con bisogni educativi speciali (costi direttamente connessi ai partecipanti con disabilità e ai loro accompagnatori, compresi i costi di viaggio e soggiorno se giustificati) entro i limiti stabiliti, per le spese di viaggio vitto e alloggio, dai "Criteri di attuazione" Sezione A – paragrafo 4.1 – Voce analitica B2.3 - SPESE DI VIAGGIO E SUSSISTENZA Lettera A) Costi reali e voce analitica B2.6 – Altre spese per attività di sostegno all'utenza;

L'importo così definito rappresenterà il valore massimo riconoscibile per la parte dell'intervento riguardante il tirocinio all'estero e la sua organizzazione. Qualora il numero effettivo degli iscritti alla fase di tirocinio all'estero o le mutate condizioni realizzative (comprese eventuali spese non prima preventivate per studenti con bisogni educativi speciali) comportassero un aumento delle spese preventivate in sede di presentazione della proposta progettuale l'Amministrazione manterrà come finanziamento massimo concedibile quello approvato in sede di presentazione della proposta progettuale.

Tutte le spese sostenute devono essere effettive e attinenti l'attività finanziata. Per le spese oggetto di riconoscimento finanziario del presente Avviso e quindi rimborsate, non potrà essere richiesta o ottenuta alcuna altra forma di contribuzione o finanziamento pubblico.

Le **entrate diverse**, intese quali altri finanziamenti privati a valere sullo stesso progetto che si realizzassero prima o durante la realizzazione delle attività, dovranno essere riportate nel preventivo finanziario (ovvero conto consuntivo) e andranno a sottrarsi al finanziamento concesso a valere sul presente Avviso.

A tal fine, considerate le modalità di finanziamento ordinario delle istituzioni formative paritarie della Provincia autonoma di Trento, in riferimento ai tirocini curricolari riferiti al quarto anno della formazione professionale e all'alta formazione professionale, l'Amministrazione richiederà la separata indicazione, in sede rendicontuale, dei costi e delle entrate relativi al presente progetto.

13.3. Riconoscimento delle attività e delle relative spese.

Il riconoscimento delle spese (sia in forma forfettaria che a costi reali) avverrà previo raggiungimento, da parte dell'utenza coinvolta nelle attività, del 70% della durata della fase formativa e/o della fase di tirocinio all'estero, secondo quanto sotto meglio specificato.

In particolare:

- il riconoscimento delle spese inerenti la fase di formazione avverrà attraverso l'applicazione delle tabelle unitarie di costi standard (CUS) nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.3 "Modalità di rendicontazione applicando le tabelle standard di costi unitari (di seguito indicata anche come rendicontazione CUS) di cui all'art. 67.1 (b) del Reg. (UE) 1303/2013" dei "Criteri di attuazione", definendo:
 - il tasso di corsisti formati di cui al paragrafo 4.3.2.4 della sezione A dei "Criteri di attuazione" pari al 70% dei corsisti partecipanti alla fase formativa stessa;
 - la durata corsuale pari alla durata della formazione interculturale/linguistica.

- il riconoscimento delle spese inerenti la fase di tirocinio, comprese le eventuali spese legate per gli studenti con bisogni educativi speciali (costi direttamente connessi ai partecipanti con disabilità e ai loro accompagnatori, compresi i costi di viaggio e soggiorno se giustificati) avverrà esclusivamente a risultato, definendo:
 - come risultato per ogni singolo utente avviato al tirocinio - il raggiungimento del 70% della durata prevista del tirocinio medesimo. Il raggiungimento di tale risultato permetterà anche il riconoscimento degli eventuali costi direttamente connessi al partecipante con disabilità e al suo eventuale accompagnatore;
 - come risultato per la realizzazione dell'attività di accompagnamento (ove prevista) – il raggiungimento del 70% della durata prevista del tirocinio da parte di almeno un allievo per Paese estero di destinazione;
 - come risultato per la realizzazione dell'attività di supporto organizzativo al singolo partecipante – l'avvio all'attività di tirocinio del singolo partecipante;
 - come risultato per il riconoscimento delle eventuali spese di assicurazione per il tirocinio – l'avvio all'attività di tirocinio dei partecipanti. Qualora il numero dei partecipanti avviati al tirocinio fosse inferiore al numero dei partecipanti per il quale l'assicurazione fosse stipulata si provvederà ad un riconoscimento proporzionale del costo dell'assicurazione stessa.

In sede di rendicontazione, al fine della determinazione del finanziamento concedibile per le attività di tirocinio verranno considerati:

- per la tipologia di interventi A) “Tirocini curriculari per studenti del secondo ciclo”, per ogni singolo partecipante i giorni compresi tra la data di avvio e la data di termine effettiva. In tale conteggio potranno essere ricompresi anche i giorni di viaggio funzionali al raggiungimento della sede di tirocinio e ritorno (massimo due giorni prima e due giorni dopo). I giorni di viaggio, per essere riconosciuti, devono essere ulteriori rispetto ai 30 giorni minimi effettivi di tirocinio (comprensivi di sabati e domeniche). In caso di interruzione anticipata dell'attività di tirocinio saranno conteggiati solamente i giorni effettivi di tirocinio.
- per la tipologia di interventi B) “Tirocini formativi per studenti dell'alta formazione professionale”, per ogni singolo partecipante i mesi effettivi di tirocinio. Si definisce in 30 giorni la durata convenzionale del mese di tirocinio, compresi i giorni di viaggio funzionali al raggiungimento della sede di tirocinio e ritorno (massimo due giorni prima e due giorni dopo). Il mese di tirocinio è conteggiato se sono stati svolti almeno 15 giorni effettivi di tirocinio (comprensivi di sabati e domeniche). In caso di interruzione anticipata dell'attività di tirocinio i periodi dello stesso che non arrivino ai 30 giorni saranno proporzionati ai 30 giorni, il valore così calcolato risulterà essere il parametro di riconoscimento dell'indennità mensile indicata nella tabella B).

Il finanziamento della parte di spese relativa alle attività di tirocinio non sarà erogato nei seguenti casi:

1. mancata frequenza minima del percorso all'estero (70% della durata);
2. perdita del registro di tirocinio.

Nel caso di errata o incompleta compilazione del registro di tirocinio si applicano le sanzioni previste nei “*Criteri di attuazione*”, qualora le sanzioni applicate o le ore non riconosciute fossero tali da non permettere il raggiungimento del 70% della durata prevista del singolo tirocinio non sarà erogato il finanziamento per detto tirocinio. In deroga a quanto sopra specificato, il finanziamento delle spese per le attività di tirocinio sarà riconosciuto in caso di ritiro del partecipante ad attività iniziata in presenza delle seguenti cause di forza maggiore:

1. ricovero ospedaliero, sinistri o calamità;
2. lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado;
3. assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di familiari conviventi;
4. partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone.

A supporto della mancata frequenza per le cause sopraindicate, il soggetto attuatore si farà rilasciare dal partecipante un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per procedere agli opportuni controlli in sede di rendicontazione.

A tali spese andrà sommata la macrovoce di spesa B2.4 “Esam” che sarà calcolata nel rispetto delle modalità e dei parametri stabiliti nel paragrafo 4.1 “*Modalità di rendicontazione a costi reali o tramite l'utilizzo di un tasso forfetario per il calcolo dei costi indiretti (art. 67.1 (a) e (d) del Reg. (UE) 1303/2013)*” dei “Criteri di attuazione” relativa alle spese per la certificazione linguistica.

14. Approvazione delle Graduatorie

Le graduatorie dei progetti saranno approvate con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca. Le graduatorie saranno pubblicate nel sito internet www.fse.provincia.tn.it area operatori – graduatorie.

Nel caso in cui dopo l'approvazione di tutti i progetti finanziabili, in ogni periodo di presentazione, risultino economie in una delle due graduatorie, tali risorse saranno impiegate per finanziare gli eventuali progetti ammissibili dell'altra graduatoria fino a quel momento esclusi dalla sovvenzione per mancanza di risorse.

15. Decadenza dalle graduatorie

Gli organismi che risultano nelle graduatorie dei progetti approvati, decadranno dalle medesime nei casi sotto riportati:

- gli organismi che non attivano il procedimento di accreditamento entro i termini previsti dal presente avviso a norma dell'art. 25 comma 2 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg.;
- gli organismi che, avendo attivato il procedimento nei termini previsti, ottengono il diniego dell'accREDITAMENTO;
- gli organismi nei confronti dei quali, a seguito di rinuncia dell'accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 31 comma 2 del medesimo decreto o a seguito della perdita dei requisiti richiesti, si procede alla revoca dell'accREDITAMENTO stesso;
- gli organismi che non abbiano assolto regolarmente agli obblighi assicurativi e contributivi e rispettato la normativa antimafia (decreto legislativo di data 6 settembre 2011, n. 159).

16. Finanziamento degli interventi

Le proposte ammesse saranno finanziate con determinazione del dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, fino all'esaurimento delle risorse disponibili a seguito della comunicazione del Soggetto di aver raggiunto il numero di allievi previsti nel progetto, nonché la data di avvio dell'attività di formazione e la/e sede/i di svolgimento dei tirocini. Tale comunicazione, congiuntamente ai dati necessari per l'attivazione dell'assicurazione, come previsto al punto 9 del precedente paragrafo 6.1, dovrà essere inviata **almeno 10 giorni lavorativi prima della data prevista di avvio della formazione**. Il corso non verrà finanziato se la comunicazione di raggiungimento del numero minimo di corsisti non perverrà al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca entro il 10 ottobre 2017. Qualora il progetto sia approvato nel secondo periodo di presentazione la richiesta di avvio dovrà pervenire al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca entro il 30 giugno 2018.

Il finanziamento dell'attività verrà puntualmente definito in funzione della numerosità degli utenti effettivamente coinvolti e dai periodi di tirocinio come specificato ai precedenti paragrafi 13.1 e 13.2.

L'attività verrà affidata in gestione con lettera del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.

Le attività possono essere avviate solo a seguito di formale assenso da parte del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca.

17. Obblighi del soggetto affidatario e norme/tempi di attuazione dell'attività

Gli obblighi dell'organismo affidatario sono precisati nelle "Disposizioni generali di gestione" e nella sezione A dei "Criteri di attuazione".

Le attività possono essere avviate solo a seguito di formale assenso da parte del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca. Esse devono essere realizzate secondo le modalità ed i tempi previsti nella sezione A dei "Criteri di attuazione" in riferimento alla specifica operazione. In tali "Criteri" sono definite anche le modalità di rendicontazione degli interventi.

Gli organismi attuatori devono attenersi strettamente ai regolamenti comunitari vigenti in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali (art. 115 e 116 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e allegato XII allo stesso regolamento) nonché a quanto disposto nei "Criteri di attuazione".

La liquidazione delle spese avverrà secondo quanto previsto dai "Criteri di attuazione".

Tutte le attività inerenti il progetto approvato dovranno concludersi entro 12 mesi dalla lettera di affidamento in gestione, di cui al precedente paragrafo.

18. Titolo dell'intervento

Il titolo dell'intervento dovrà essere rappresentativo del contenuto/obiettivi dell'intervento. Esso verrà infatti utilizzato nella stampa dei certificati di frequenza.

In particolar modo esso non dovrà contenere riferimenti a situazioni di salute/etnia dei corsisti.

19. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

20. Informazioni

Per informazioni sarà possibile rivolgersi ai numeri 0461-491233 o 0461-491397 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure richiedere un appuntamento, contattando i già richiamati numeri telefonici.

21. Pubblicazione atti

Il presente Avviso è pubblicato sul sito VIVOSCUOLA dell'Amministrazione provinciale di Trento e sul sito www.fse.provincia.tn.it.